

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535

Via Stazione 92

30029 San Stino di Livenza (VE)

Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475

fax 0039/0421/473450

roberto@studiomacro.it

www.studiomacro.it



San Stino di Livenza, 02/04/2024

Decreto Legge 29/03/2024 numero 39 Superbonus – Industria 4.0

Il decreto risulta di una notevole complessità interpretativa ed operativa. È subito operativo, dal 29/03/2024, e stabilisce dei termini perentori brevissimi e, in parte, al momento non attuabili stante la necessità di adeguamento delle attuali procedure di comunicazione telematica all'Enea o all'Agenzia Entrate Riscossione.

Da parte nostra, come tutti gli studi professionali (geometri – ingegneri – architetti – commercialisti – ecc.) ci si troverà fra i clienti che non vorranno perdere, o comunque avere sospesi, i propri crediti (non solo edilizi ma anche Industria 4.0) ed il Fisco che di fatto vorrà bloccare la maggior parte possibile di questi crediti, anche utilizzando la "scusa" di semplici errori formali. Errori formali che ci possono, e ci saranno sicuramente, vista l'ambiguità del decreto, la complessità di lettura e di interpretazione (qui avremo decine di interpretazioni diverse) e i tempi ristrettissimi messi a disposizione. Quindi ogni studio farà sicuramente il meglio per il proprio cliente, ma non possiamo garantire che poi l'Agenzia delle Entrate non trovi l'ennesimo cavillo, spesso solo formale, per contestare il tutto.

In sintesi è stato istituito il blocco per le cessioni dei crediti e per lo sconto in fattura per **TUTTI** i lavori edilizi tranne:

Zone terremotate, qui c'è un elenco specifico ed in ogni caso con un tetto di soli 400 milioni, quindi praticamente nulla, e lavori edilizi, superbonus, con licenza edilizia o Cila presentata prima del 16/02/2023, e con verbale assemblea di approvazione lavori prima del 16/02/2023 (per i condomini), e sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo prima del 16/02/2023 (per interventi di demolizione e ricostruzione), e siano già iniziati i lavori o ci sia un contratto sottoscritto con pagato almeno un acconto ma questo solo se per i lavori non è necessario presentare richiesta di titolo abilitativo.

In ogni caso i lavori devono già essere iniziati alla data del 29/03/2024 e ci deve essere almeno una fattura, non di anticipo, ma per lavori effettivamente eseguiti. Ricordiamo che emettere una fattura per lavori eseguiti significa aver prima comunicato l'apertura del cantiere alla Cassa Edile di pertinenza.

Articolo 3 comma 2. *Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative: a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025; d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).* 3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di

cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti: a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024. 4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. L'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Bonus Industria 4.0

Viene stabilito l'obbligo di comunicazione PREVENTIVA degli investimenti che sono programmati dal 29/03/2024 indicando sia il valore programmato che la ripartizione della detrazione fiscale nei vari anni e le modalità di detrazione. La comunicazione andrà aggiornata al momento del completamento dell'investimento. Identica comunicazione andrà inviata anche per gli investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 28/03/2024. Il Ministero comunicherà le modalità di queste comunicazioni. Per gli investimenti fatti nel 2023 la compensabilità è possibile solo dopo la comunicazione di cui prima. QUINDI LA DEDUZIONE DEI BONUS PER INVESTIMENTI 2023 È AL MOMENTO SOSPESA. Tenuto conto delle continue modifiche connesse al bonus Industria 4.0 e soprattutto a quelle di quest'ultimo decreto che, presumibilmente, subirà variazioni al momento della conversione in legge, complicando quindi ulteriormente il tutto, ogni attività del ns studio sarà eseguita con la massima cautela e senza applicazione della responsabilità professionale vista l'impossibilità di gestire le follie legislative e burocratiche Italiane.

Articolo 6. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma. 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30

dicembre2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

È possibile presentare entro il 31/05/2024 una dichiarazione dei redditi che integri quella già presentata in precedenza per correggere errori od omissioni. È possibile se le violazioni e/o omissioni non sono già state contestate.

Articolo 7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comportala decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Articolo 4. Ulteriori limitazioni utilizzo bonus

In caso di presenza di debiti per cartelle esattoriali, tranne quelle con rateizzazioni in corso, di importo superiore a 10 mila euro relativi a debiti Fiscali, i crediti di cui ai bonus edilizi vengono sospesi e i crediti utilizzati in compensazione con i debiti erariali.

Se l'importo delle cartelle esattoriali supera i 100 mila euro non è possibile procedere con compensazioni di crediti, tranne quelli verso Inps ed Inail, tramite i modelli F24.

Quanto sopra come prima lettura del Decreto e con riserva di comunicarvi ulteriori dettagli o interpretazioni.

Macrogì srl su